

EMENDAMENTO ALLA LEGGE EUROPEA SUL CLIMA PROPOSTO DA PRESIDIO EUROPA NO TAV STOP ALLE GRANDI OPERE PERCHÉ AUMENTANO LE EMISSIONI DI CO2

<http://www.presidioeuropa.net/blog/emendamento-alla-legge-europea-sul-clima/>

8 Giugno 2020

La Commissione europea ha presentato il 4 marzo 2020 una proposta di Regolamento “Legge Europea sul Clima“. In quell’occasione Greta Thunberg di Fridays for Future aveva dichiarato al Parlamento europeo: “Questa Legge sul Clima è una resa perché la natura non mercanteggia e non si possono fare “accordi” con la fisica. E non vi permetteremo di arrendervi sul nostro futuro”.

Nei prossimi mesi tale bozza di Regolamento verrà discussa dal Parlamento Europeo nella Commissione Ambiente e in Plenaria. E’ fortemente auspicabile che il testo sia riformato perché molto debole e contraddittorio, come aveva denunciato **Greta Thunberg**.

Grazie all’iniziativa di **PresidioEuropa No TAV** un gruppo di 11 eurodeputati (*) di tre Stati Membri (Italia, Francia e Lussemburgo) e tre Gruppi politici (M5S, Greens/EFA e GUE) ha depositato il 3 giugno scorso un emendamento “per garantire un progresso continuo verso il raggiungimento della neutralità climatica”.

L’emendamento prevede che ogni progetto infrastrutturale (ad esempio la Torino-Lione, Crimine Climatico), per il quale uno Stato Membro richieda un contributo europeo, sia finanziato solo dopo avere superato una valutazione indipendente che stabilisca la sua coerenza con l’obiettivo dell’UE di costruire un’economia circolare e neutrale dal punto di vista climatico.

Emendamento all’Articolo 5 – comma 4 a (nuovo comma)

4 a. Al fine di garantire un progresso continuo verso il raggiungimento della neutralità climatica di cui agli articoli 1 e 2, la Commissione e gli Stati membri tengono pienamente conto degli obblighi di cui all’Articolo 3(b), della Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e all’Articolo 3, paragrafo 1 e all’Articolo 4 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente al fine di affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra dei progetti pubblici e privati durante il loro intero ciclo di vita, come quelle che si verificano nella fase di costruzione e in quella operativa e che includono le emissioni indirette nella catena del valore di un progetto. Inoltre, qualsiasi progetto di infrastrutture per l’energia e i trasporti deve, in base a una valutazione indipendente, essere considerato coerente con gli obiettivi climatici del 2030, 2050 ed eventualmente 2040 e coerente con l’obiettivo dell’UE di costruire un’economia circolare e neutrale dal punto di vista climatico, basata sulle energie rinnovabili, altamente efficiente in termini di risorse e di energia.

Giustificazione

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurarsi che qualsiasi progetto infrastrutturale attuale e futuro sia coerente con l’European Green Deal e l’obiettivo della neutralità climatica. Dovrebbero quindi abbandonare qualsiasi progetto che porti ad un aumento delle emissioni di gas serra e metta a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE, come il progetto Lione-Torino. Una valutazione indipendente dell’impronta di carbonio delle principali infrastrutture durante la fase di costruzione e quella operativa dovrebbe essere disponibile prima di qualsiasi decisione definitiva e irreversibile di finanziamento dei progetti. Oltre una certa quantità di emissioni (1 milione di tonnellate di CO₂/anno) il progetto dovrebbe essere esaminato dal gruppo di esperti per verificarne la coerenza con gli obiettivi dell’UE.

Riferimenti

[Direttiva 2011/92/EU](#)

Articolo 3

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

[Direttiva 2001/42/EC](#)

Articolo 3 – Ambito d'applicazione

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

Articolo 4 – Obblighi generali

1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.

3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

(*) L'Emendamento n. 41 è stato presentato dai MEPs Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli (M5s), Tilly Metz, Marie Toussaint (Greens/EFA), Manuel Bompard, Leïla Chaïbi, Anne-Sophie Pelletier (GUE).

[Paris Agreement 2015](#)

[Guarda la Conferenza di Presentazione dell'Emendamento del 30 maggio 2020_](#)

https://youtu.be/UI_H8WNLAfw